



Comune di Soddi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/05/2020.

Indice:

Art.		Pag.
1	Oggetto del regolamento	2
2	Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti	3
3	Rifiuti assimilati agli urbani	3
4	Soggetto attivo	4
5	Presupposto per l'applicazione del tributo	4
6	Soggetti passivi	5
7	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	5
8	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	6
9	Superfici degli immobili	7
10	Determinazione tariffa	7
11	Articolazione tariffa	8
12	Periodi di applicazione del tributo	8
13	Tariffa per le utenze domestiche	8
14	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	8
15	Tariffa per le utenze non domestiche	9
16	Classificazione delle utenze non domestiche	10
17	Tariffa giornaliera	10
18	Tributo provinciale	10
19	Esenzioni e agevolazioni	11
20	Condizioni tariffarie agevolate	11
21	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	11
22	Cumulo di riduzioni o agevolazioni	12
23	Obbligo di dichiarazione	12
24	Presentazione e contenuto della dichiarazione	12
25	Versamento	13
26	Poteri del Comune	14
27	Entrata in vigore e abrogazioni	14
	Allegato A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	15
	Allegato B - Categorie utenze non domestiche	17

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applica e disciplina, nel Comune di Soddì, la tassa sui rifiuti prevista dall'art. 1, commi 641-666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelli che il Comune non ha assimilato agli urbani secondo quanto previsto nel successivo articolo 3.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato **A** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione agli urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino a un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produzione Kd (espresso in Kg/mq per anno) di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso direttamente dal Comune di Soddi.

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie ed indipendentemente dall'essere state dichiarate al catasto edilizio urbano;
 - b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione e quelle utilizzate come autorimessa, magazzino, deposito, cantina, ecc;
 - d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, e i giardini;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata

altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

In caso di comunicazione di cessazione di attività, l'immobile con destinazione d'uso non domestica:

- verrà assoggettato alla categoria domestica se iscritto in catasto nella categoria A (eccetto A10), C2, C6, C7;
- verrà assoggettato alla categoria non domestica codice 2.4 (esposizioni - magazzini) se iscritto in catasto nelle categorie A10, B, C (eccetto C2, C6, C7), D o nel caso non sia stato dichiarato al catasto edilizio urbano;

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici di rete iscritte in catasto nella categoria A (eccetto A10). Gli immobili accatastati nella categoria A10 e nelle altre categorie diverse dalla A non potranno essere esclusi dall'applicazione della TARI;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento abusivo di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 2, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Per fruire dell'esclusione o dell'agevolazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc) le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codici CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.

Art. 9 – Superfici degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Il Comune, nella fase di accertamento, così come previsto dal comma 646 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può considerare come superficie imponibile quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a metri 1,50.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore.

Art. 10 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa, così come previsto dal comma 652 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 11 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono la pertinenza, le tariffe per unità di superficie.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 14 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza per almeno 180 giorni nell'anno solare (ad esempio le collaboratrici domestiche). Il numero degli occupanti le utenze domestiche:
 - se l'unità abitativa risulta occupata per l'intero anno, verranno considerati i componenti residenti o domiciliati o dimoranti per almeno 180 giorni;
 - se l'occupazione è iniziata durante l'anno, verranno considerati i componenti alla data di inizio dell'occupazione.
2. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, sono comunque esclusi:
 - a) i componenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o riposo oppure ospitati presso comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari o altre istituzioni similari.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità;
4. Per le utenze condotte dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, così come previsto dall'art. 9-bis del decreto legge 28.03.2014 n. 47, convertito con legge n. 80 del 23.05.2014:
 - per una sola delle unità immobiliari possedute, non locata o data in comodato, si applica la riduzione dei due terzi e il numero degli occupanti risulta quello dell'intero nucleo familiare;
 - per le altre unità immobiliari possedute o tenute a disposizione il numero degli occupanti è pari ad 1 e non si applicano riduzioni.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante.

Su denuncia del contribuente le autorimesse o box auto sono considerate pertinenza dell'abitazione principale, a condizione che siano ubicate all'interno del perimetro urbano e utilizzate da persone già intestatarie di utenze domestiche TARI nel comune. E' possibile considerare esclusivamente n. 1 pertinenza per ogni immobile utilizzato come unità abitativa.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione tenute a disposizione dagli stessi (c.d. "seconde case"), il numero degli occupanti è fissato, in n. 1 unità

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Agli immobili adibiti a Bed and Breakfast ai sensi di quanto disposto L.R. 12.08.1998 n° 27, si somma un componente ai componenti residenti.

Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera di approvazione delle tariffe.

4. L'Ente, così come previsto dal comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", adatta i coefficienti di potenziale produzione in base alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata, la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 - Tariffa giornaliera

1. La tariffa si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, senza considerare riduzioni e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 18 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 19 - Esenzioni e agevolazioni

1. E' prevista l'esenzione per le categorie:

Tabella 1 - Utenze non domestiche esenti		
<u>Tipologia</u>	<u>Attività esercitata</u>	
Locali utilizzati per il culto pubblico da confessioni religiose riconosciute	Culto in senso stretto, catechesi, manifestazioni religiose	Esenti
Locali utilizzati per il culto pubblico da confessioni religiose riconosciute	Riunioni e attività socializzanti	Esenti
Locali utilizzati da associazioni no profit, onlus, asd ecc.	Sportiva, culturale, sociale, ricreativa	Esenti

Art. 20 – Condizioni tariffarie agevolate

In sede di deliberazione tariffaria l'Ente può prevedere condizioni tariffarie agevolate per gli utenti delle utenze domestiche che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate.

Art. 21 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto del 60%.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 22 – Cumulo di riduzioni o agevolazioni

Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 23 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le persone fisiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo che intendano far valere situazioni non desumibili dagli atti d'ufficio;

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Salvo i casi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU/TARES).

Art. 24 - Presentazione e contenuto della dichiarazione

1. I soggetti obbligati provvedono a inoltrare al comune la dichiarazione, redatta sul modello messo a disposizione dal comune dev'essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione, possesso, variazione o cessazione.

Nel caso di più occupanti della medesima unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli stessi.

Ai fini TARI, nel caso di assenza di modificazioni, verranno ritenute valide le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU e TARES.

La dichiarazione può essere presentata con i seguenti mezzi:

- consegnata direttamente all'ufficio tributi;
- spedita a mezzo posta;
- inviata a mezzo fax, allegando fotocopia del documento di identità;
- inviata a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata e sottoscritta con firma digitale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. L'eventuale mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 25 – Versamento

1. Il Comune riscuote direttamente la tassa sui rifiuti inviando ai contribuenti, l'avviso di pagamento nel quale viene specificato, per ogni utenza, le somme dovute per la TARI e quelle per il tributo provinciale (TEFA).
2. L'ammontare della tassa per l'anno di riferimento è suddiviso in più rate con un minimo di due e versato al Comune con la forma di pagamento prescelta dall'Ente e indicata nell'avviso di pagamento o con altre forme previste dalla normativa vigente.
3. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessivamente inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
4. Non si dà luogo all'accertamento e alla riscossione del tributo, il cui importo complessivo di interessi e sanzioni non superi l'importo di 20,00 euro con riferimento ad ogni annualità, salvo ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Art. 26 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 27 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento deve ritenersi automaticamente adeguato per effetto delle modifiche della normativa nazionale in materia tributaria.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento
rifiuti di carta, cartone e similari
rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
imballaggi primari
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
frammenti e manufatti di vimini e sughero
paglia e prodotti di paglia
scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
feltri e tessuti non tessuti
pelle e simil - pelle
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
nastri abrasivi
cavi e materiale elettrico in genere
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
accessori per l'informatica

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15.07.2003 n. 254

(rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978, n. 833)

rifiuti delle cucine

rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi

vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi

rifiuti ingombranti

spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani

indumenti e lenzuola monouso

gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

pannolini pediatrici e i pannoloni

contenitori e sacche delle urine

rifiuti verdi

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche - Comuni sino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, attività ricreative e culturali sia pubbliche che private
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni. Magazzini, rimesse e autorimesse, aree scoperte e tettoie destinate a parcheggio che non siano pertinenza di utenze domestiche.
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo, caserme e collegi
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito, uffici postali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, estetista, lavanderie, riparazione apparecchi radiotelevisivi)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club